



COMUNICATO UFFICIALE N. 303 **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 162/AA, 163/AA e 164/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 494 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco ANDREOTTI, Fabio PETROSINO, Giuseppe SCOZZARO e della società FCD RIVOLI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO ANDREOTTI, dirigente della società FCD Rivoli Calcio, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della prima squadra della società FCD Rivoli Calcio, pur non essendo abilitato, e privo di qualifica in quanto non iscritto in alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

FABIO PETROSINO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 123.936), in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1, e 40, lett. C, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società FCD Rivoli Calcio al sig. Andreotti Marco persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

GIUSEPPE SCOZZARO, Presidente della soc. FCD Rivoli Calcio, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 40, lett. C del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Andreotti Marco, persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritto in alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere l'attività di allenatore della prima squadra;

FCD RIVOLI CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva in violazione dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio Presidente e ai propri tesserati all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco ANDREOTTI e Fabio PETROSINO, e dal Sig. Giuseppe SCOZZARO in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, nell'interesse della società FCD RIVOLI CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Marco ANDREOTTI, 4 mesi di squalifica per il Sig. Fabio PETROSINO, 6 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe SCOZZARO e di € 850,00 di ammenda per la società FCD RIVOLI CALCIO,

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 549 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Riccardo SILVA, Vittorio CENEDESE, Marco MURA e della società A.S.D. DAL POZZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO SILVA, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. DAL POZZO, in violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti degli art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per non avere adempiuto all'obbligo di tesserare il calciatore Marco Mura, ed avergli fatto disputare la gara del Campionato di Terza Categoria, Atletico 2013 - Dal Pozzo, del 09.10.2016, senza averne titolo perché non tesserato, in quanto svincolato, e privo di copertura assicurativa e della certificazione della idoneità alla pratica sportiva-agonistica;

VITTORIO CENEDESE, all'epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. DAL POZZO, in violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale, in occasione della gara Atletico 2013-Dal Pozzo del 09.10.2016, valevole per il Campionato di Terza Categoria, in cui era stato impiegato senza averne titolo il calciatore Marco Mura, e per avere sottoscritto la relativa distinta con l'attestazione del regolare tesseramento dello stesso, consegnandola al Direttore di Gara, consentendo in tal modo che il predetto calciatore partecipasse alla gara senza essere stato sottoposto agli accertamenti medici, ai fini della idoneità sportiva-agonistica e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

MARCO MURA, in violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 *bis*, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere preso parte alla gara del Campionato di Terza Categoria Atletico 2013-Dal Pozzo, disputata il 09.10.2016, nelle file della società A.S.D. DAL POZZO, senza averne titolo perché non tesserato, in quanto svincolato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici specialistici ai fini dell'accertamento dell'idoneità sportiva-agonistica e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. DAL POZZO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente e ai propri tesserati all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Vittorio CENEDESE, Marco MURA e dal Sig. Riccardo SILVA in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società A.S.D. DAL POZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo SILVA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vittorio CENEDESE, di 2 (due) giornate di squalifica in gare ufficiali per il Sig. Marco MURA e di € 200,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione per la società A.S.D. DAL POZZO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 617 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Gennaro CIRILLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARO CIRILLO, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. GE. CA., in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Paolo Ingenito e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara Ge. Ca - Virtus Junior Napoli del 20.12.2015;

A.S.D. GE. CA., per responsabilità diretta ed oggettiva in violazione dell'art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro CIRILLO in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società A.S.D. GE. CA.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione nei confronti del Sig. Gennaro CIRILLO e di 1 (uno) punto di penalizzazione ed Euro 200,00 di ammenda per la società A.S.D. GE. CA.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio